Numero atto 6438 - 2021
Sottoscritto il 22/10/2021
Protocollo NP-2021-334234

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 art. 19. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto per la "Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (operazione R13 e R5) – Loc. Molinetto –Comune Cogoleto". Proponente: S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali SRL – Ovada. Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali. (S819)
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Elisa FURFARO
Dirigente Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 sub -- dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

RICHIAMATI:

Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed, in particolare, l’art. 19, relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che, al comma 8, prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

Il Decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”;

La L.R. 28 dicembre 2017 n. 29 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018” ed, in particolare, l’art. 17, che, nel dettare disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alle sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D. Lgs. n. 104/2017, al comma 3bis, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, prevede che, ai fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione procedente avvii il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006;

La D.G.R. n. 107 del 21/02/2018 denominata “Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29. Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di V.I.A.” ed in particolare, l’articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;

PREMESSO che:

- in data 14 settembre 2021 è stato attivato, su istanza dell’Impresa S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali SRL di Ovada, presentata con nota assunta al protocollo n. PG/2021/249405 il 22/07/2021, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto per la “Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (operazione R13 e R5) – Loc. Molinetto –Comune Cogoleto”;
- in pari data è stata data comunicazione, agli enti potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione della documentazione in formato digitale, sul proprio sito web, a cura del Settore VIA e sviluppo sostenibile, ai sensi dell’art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006, nonché è stata avviata la fase pubblica, all’esito della quale non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che:

il progetto in esame, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto per il recupero di materiali inerti da costruzione e demolizione con attrezzature e macchinari soltanto mobili, in parte per la messa in riserva e la produzione di materiali End of Waste (da riutilizzare in opere da costruzione) ed in parte per il conferimento in altri siti, è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7.z.b).”Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152” dell’allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006;

nel corso dell’istruttoria, condotta con l’apporto delle strutture regionali competenti quanto agli aspetti relativi alle matrici ambientali rifiuti, acqua, rumore, paesaggio, è emerso, in particolare, che:

L’impresa S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali SRL intende realizzare, in Loc. Molinetto, nel Comune di Cogoleto, in area industriale di sua proprietà, un nuovo impianto per il recupero di materiali inerti da costruzione e demolizione. Presso tale impianto l’impresa intende gestire le seguenti tipologie di rifiuti, che verranno trattati tramite operazioni R13 messa in riserva (massimo 30.000 t/anno) e R5 recupero (massimo 150 t/giorno) allo scopo di ottenere sia materiali EoW sia materiali da conferire in altri siti:

- **paragrafo 7.1:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904];
- **paragrafo 7.6:** conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302];
- **paragrafo 7.11:** pietrisco tolto d'opera [170508];
- **paragrafo 7.31-bis*:*** terre e rocce di scavo [170504].

DATO ATTO, altresì, che il Proponente ha richiesto, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D. Lgs. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire

quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame al procedimento di VIA regionale;

CONSIDERATO che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione istruttoria n. S819 del 20 ottobre 2021, allegata al presente atto quale sua parte integrante sostanziale, risulta che non è necessario assoggettare il progetto in parola al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente fermo restando il rispetto di alcune condizioni ambientali;

RITENUTO pertanto che il progetto relativo alla "Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (operazione R13 e R5) – Loc. Molinetto –Comune Cogoleto", proposto da S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali SRL – Ovada, non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006 perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente, purché vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

Fase progettuale e autorizzativa:

- Devono essere individuate modalità operative e gestionali che consentano di non interferire con infrastrutture e sistemi di monitoraggio a servizio della discarica di Molinetto (piezometro e sistema raccolta acque di percolato);
- Devono essere attivate le misure tecniche e gestionali di abbattimento del rumore che saranno individuate nel dettaglio nell'ambito del procedimento autorizzativo;
- L'impianto deve essere dotato di nuove barriere vegetali di tipo perimetrale, da porre a dimora e mantenere nel tempo mediante adeguate e periodiche cure agronomiche, anche in prossimità o all'interno di ridotti spazi liberi da macchinari e manufatti, cosi da mascherare l'impatto visivo (ad esempio piante frugali di effetto schermante da definire con la Civica Amministrazione);
- Deve essere prevista una finitura cromatica neutra per le parti esterne del manufatto-ufficio;
- Deve essere effettuata la distinzione dei perimetri dei due impianti limitrofi (impianto di frantumazione e impianto di betonaggio) così da evitare commistioni tra le due attività;
- Le acque meteoriche dopo trattamento devono essere immesse in corpo idrico superficiale o, previo eventuale parere EGA qualora previsto dal Proprio Regolamento, in fognatura (acque nere o miste) e non in una rete di sole "acque bianche".

Fase a regime:

- Devono essere utilizzate, oltre alle bagnature e barriere naturali o antropiche lungo il perimetro dello stabilimento, anche il lavaggio delle ruote, sistemi di confinamento, abbattimento e coperture in particolare in presenza di materiali fini.

DECRETA

per i motivi di cui in premessa

1. che il progetto definitivo relativo alla "Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (operazione R13 e R5) – Loc. Molinetto –Comune Cogoleto", proposto da S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali SRL - Ovada, non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente, purché vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

Fase progettuale e autorizzativa:

a) Devono essere individuate modalità operative e gestionali che consentano di non interferire con infrastrutture e sistemi di monitoraggio a servizio della discarica di Molinetto (piezometro e sistema raccolta acque di percolato);

b) Devono essere attivate le misure tecniche e gestionali di abbattimento del rumore che saranno individuate nel dettaglio nell'ambito del procedimento autorizzativo;

c) L'impianto deve essere dotato di nuove barriere vegetali di tipo perimetrale, da porre a dimora e mantenere nel tempo mediante adeguate e periodiche cure agronomiche, anche in prossimità o all'interno di ridotti spazi liberi da macchinari e manufatti, cosi da mascherare l'impatto visivo (ad esempio piante frugali di effetto schermante da definire con la Civica Amministrazione);

d) Deve essere prevista una finitura cromatica neutra per le parti esterne del manufatto-ufficio;

e) Deve essere effettuata la distinzione dei perimetri dei due impianti limitrofi (impianto di frantumazione e impianto di betonaggio) così da evitare commistioni tra le due attività;

f) Le acque meteoriche dopo trattamento devono essere immesse in corpo idrico superficiale o, previo eventuale parere EGA qualora previsto dal Proprio Regolamento, in fognatura (acque nere o miste) e non in una rete di sole "acque bianche".

Fase a regime:

g) Devono essere utilizzate, oltre alle bagnature e barriere naturali o antropiche lungo il perimetro dello stabilimento, anche il lavaggio delle ruote, sistemi di confinamento, abbattimento e coperture in particolare in presenza di materiali fini.

2. che il proponente dovrà inviare a Regione e ad ARPAL le modifiche progettuali e/o la documentazione atta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento;

3. di stabilire che il proponente dia comunicazione ad ARPAL della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;

4. di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni nell'arco dei quali il progetto deve essere realizzato trasmettendo, inoltre, entro tale termine all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web della regione ai sensi dell'art. 19, comma 11, D. Lgs. 152/06, così come sullo stesso sito sono tempestivamente pubblicati, ai sensi dell'art. 19, comma 13 del ridetto D. Lgs., tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.



Firmato
digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 22-10-
2021 11:57:42
Certificato valido
dal 13-06-2020
al 13-06-2023

Allegato numero 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA n. S819 del 20 ottobre 2021
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
(art. 19 del D. Lgs. 152/2006)

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al progetto per la "Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (operazione R13 e R5) – Loc. Molinetto – Comune Cogoleto"

PROPONENTE: S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali SRL – Ovada (AL).

TIPOLOGIA PROGETTUALE: il progetto in esame è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto **7.z.b**) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
Data di avvio: 14/09/2021
Oneri istruttori: 200 €
Collaborazione interne ed esterne attivate con PG/2021/297543 e IN/2021/13045:

Struttura	**Riscontro**	**Riscontro ulteriore**
Rifiuti	IN/2021/11455 del 04/08/2021	IN/2021/14786 del 13/10/2021
Ecosistema costiero e acque	IN/2021/11419 del 04/08/2021	IN/2021/15017 del 18/10/2021
Difesa del Suolo Genova	e-mail inviata il 30/07/2021	IN/2021/14976 del 15/10/2021
Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo	IN/2021/11421 del 04/08/2021	IN/2021/14852 del 14/10/2021
Urbanistica	IN/2021/11328 del 03/08/2021	IN/2021/14852 del 14/10/2021
Assetto del Territorio	IN/2021/11620 del 06/08/2021	
Ecologia	IN/2021/11328 del 03/08/2021	IN/2021/15011 del 18/10/2021
ARPAL	PG/2021/269297 del 10/08/2021	

L'istanza è stata recepita al protocollo della Regione Liguria con PG/2021/249405 del 22/07/2021. Preventivamente all'attivazione del procedimento è stata svolta la fase di verifica completezza e adeguatezza documentale durante la quale si è reso necessario chiedere integrazioni con PG/2021/265176 del 05/09/2021. La documentazione integrativa è pervenuta con PG/2021/294354 il 13/09/2021 ed è stata pubblicata il 14/09/2021. Il procedimento è stato pertanto avviato il 14/09/2021.

Con l'istanza di attivazione della procedura, il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera o-ter) del D. Lgs. n. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale.

FASE PUBBLICA:
Pubblicazione sul sito web www.ambienteinliguria.it
Termine fase pubblica: 14/10/2021
Osservazioni pervenute: -

PREMESSA

L'impresa S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. intende realizzare, in area industriale di sua proprietà, un impianto per il recupero dei materiali inerti da costruzione e demolizione. L'esigenza nasce a causa della difficoltà a gestire tali tipologie di rifiuti, data la nota carenza di impianti nel territorio della Liguria costiera e della Provincia di Genova in particolare.

Nel sito è già presente un impianto di betonaggio gestito dall'impresa Virginia Real Estate S.r.l. che opera in forza dell'AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto dirigenziale n. 2161 del 25/09/2019. L'autorizzazione riguarda gli aspetti ambientali (acque di prima pioggia e dilavamento, emissioni in atmosfera e rumore).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

PTCP: L'area di progetto interessa l'ambito del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, **sub Assetto Insediativo, classificato TRZ – regime normativo di Trasformazione – art. 61** delle relative norme di attuazione.

PTA: L'impianto sarà situato in un'area non incidente direttamente su corpi idrici tipizzati e caratterizzati dal Piano regionale di Tutela delle acque.

Vincolo paesaggistico: L'area in esame risulta assoggettata al **vincolo paesistico-ambientale "generico**" in applicazione dell'art. 142, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini di corsi d'acqua (torrente Arrestra).

Piano di bacino: L'area di progetto dell'impianto ricade nel Piano di Bacino degli Ambiti 12 e 13. Rispetto al Piano di Bacino (PdB), si rileva che l'intervento:

- non interferisce con il reticolo idrografico regionale adottato con D.G.R. 507/2019;
- non interferisce con le fasce di inondabilità, in quanto l'intervento è ubicato nei pressi di un corso d'acqua non indagato, ma comunque al di fuori della fascia di rispetto ex art.8 del PdB, pari a 20 m;
- ricade in aree a suscettività al dissesto bassa (Pg1);
- non interferisce con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del Piano degli Interventi e relativa carta.

Zonizzazione acustica: La zona di intervento ricade in classe VI "aree esclusivamente industriali", una porzione del sito ricade in classe acustica V "aree prevalentemente industriali", mentre il recettore più prossimo allo stabilimento, ubicato in classe acustica III "aree di tipo misto", dista circa 300 metri dallo stesso.

Aree Protette e LI.BI.Oss: L'area risulta non ricadente in riserve, pertanto non soggetta a vincolo o relativi piani. Non è inoltre interessata dall'esistenza di siti puntuali di presenza delle specie, di zone umide puntuali e/o areali, o di siti di fauna minore.

ZSC: L'area non risulta ricadere all'interno di siti designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Localizzazione dell'area interessata e descrizione dell'intervento: L'impresa S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali S.r.l. intende realizzare, in Loc. Molinetto, nel Comune di Cogoleto, in area industriale di sua proprietà, un nuovo impianto per il recupero di materiali inerti da costruzione e demolizione. L'intervento interessa un'area scoperta di circa 1500 mq, dove è già in esercizio un impianto di betonaggio.
Presso tale impianto l'impresa intende gestire le seguenti tipologie di rifiuti, con riferimento all'allegato 1, Suballegato 1 del DM 05.02.98:

- **paragrafo 7.1:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904];
- **paragrafo 7.6:** conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302];
- **paragrafo 7.11:** pietrisco tolto d'opera [170508];
- **paragrafo 7.31-bis*:*** terre e rocce di scavo [170504].

Su tali tipologie di rifiuti verranno attuate operazioni di sola messa in riserva (R13), ovvero anche operazioni di trattamento R5 per la produzione di materiali EoW.
Le tipologie di rifiuti ammesse alla sola attività di messa in riserva (R13) saranno le seguenti:

- 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- 170101 cemento;
- 170102 mattoni;
- 170103 mattonelle e ceramiche;

- 170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle in cui alla voce 170106;
- 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 1705 07;
- 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01;
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

I rifiuti saranno posti in cumulo sul piazzale o posti all'interno di cassoni scarrabili (guaine bituminose, cartongesso ecc.).
Le seguenti tipologie di rifiuti (paragrafo 7.1 e 7.6 dell'allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/98) saranno ammesse al trattamento R5 per la produzione di materiali EoW.

Paragrafo 7.1:

- 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10;
- 170101 cemento;
- 170102 mattoni;
- 170103 mattonelle e ceramiche;
- 170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06;
- 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

Tali rifiuti saranno trasformati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. I materiali EoW rispetteranno i limiti per il test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 05.02.98. Gli stessi saranno conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (allegati da C1 a C5, in funzione dell'uso che si intenderà fare di tali materiali).

Paragrafo 7.6:

- 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01;

Tali rifiuti saranno sottoposti a cernita, macinazione e vagliatura fino a ottenere materiali conformi agli allegati 1 e 2 al DM 69/2018 per la produzione di "granulato di conglomerato bituminoso riciclato EoW".
Presso l'impianto il quantitativo massimo di rifiuti per la messa in riserva (operazione R13) sarà pari a **30.000 t/a**; il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo sarà di **2.000 m3**; il quantitativo massimo trattato (operazione R5) sarà pari a **150 t/d**.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Aria. *No impatto significativo negativo sempre che siano osservate condizioni ambientali*
Confronto con nota del Settore Ecologia IN/2021/15011 del 18/10/2021
Le potenziali emissioni di polveri possono avere origine da operazioni di carico e scarico, movimentazioni di materiali polverulenti, vagliatura, selezioni granulometrica e macinazione, erosione eolica sui cumuli, traffico dei mezzi. Si ritiene pertanto opportuno che vengano adottate tutte le misure tecniche e gestionali necessarie ad evitare emissioni diffuse di polveri dall'impianto di recupero rifiuti, dai mezzi di trasporto e operativi che saranno individuate nel dettaglio nell'ambito del procedimento di autorizzazione. Si raccomanda di valutare l'opportunità di utilizzare oltre alle bagnature e barriere naturali o antropiche lungo il perimetro dello stabilimento anche il lavaggio delle ruote, sistemi di confinamento, abbattimento e coperture in particolare in presenza di materiali fini.

Acqua. *No impatto significativo negativo sempre che siano osservate condizioni ambientali*
Confronto con nota del Settore Ecosistema Costiero e Acque IN/2021/15017 del 18/10/2021
Dall'esame della documentazione posta a disposizione è emerso che i corpi idrici più prossimi, tipizzati e caratterizzati secondo il PTA, sono il T. Arrestra 1 e 2 (codici IT07RW0011LI e IT07RW0012LI) in stato chimico ed ecologico buono, sia in base alla classificazione intermedia di cui alla DGR n. 446/2018 (monitoraggio del triennio 2014-2016) sia in base all'ultima classificazione basata sul monitoraggio dell'intero sessennio 2014-2019.

Per quanto riguarda gli scarichi, era stata richiesta la necessità di un approfondimento sulle modalità di gestione, trattamento e recapito delle acque di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2009 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (l'attività, per tipologia, rientra infatti tra quelle di cui all'art. 7 c.1 lett. e). Il Piano di Prevenzione e Gestione di tali acque redatto ai sensi del citato regolamento e in base ai criteri tecnici stabiliti dall'Allegato A

allo stesso, dovrà essere approvato dall'ente competente nelle successive fasi procedimentali. Si segnala, tuttavia, una incongruenza nella documentazione visionata. Nel documento denominato "all 5) Lista di controllo ministeriale 2017" così come nella prima relazione tecnica presentata viene riportato che le acque meteoriche di dilavamento, dopo trattamento, verranno immesse in un piccolo rio per poi confluire nel torrente Arrestra, mentre nella documentazione integrativa viene riportato che le acque di prima pioggia, dopo depurazione, raggiungeranno la rete fognaria bianca e da lì immesse nel torrente Arrestra.
Ai fini istruttori è importante evidenziare che:

- *l'immissione in corpo idrico superficiale delle acque di che trattasi è compatibile con gli obiettivi di tutela della risorsa idrica del PTA;*
- *l'immissione, inoltre, non essendo uno scarico, non rientra nel campo di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11 comma 8 delle Norme di attuazione del PTA;*
- *in base al RR 4/2009 i recapiti ammessi per l'immissione delle acque di prima pioggia e dilavamento provenienti dalle attività di cui all'art. 7 dello stesso possono essere o un corpo idrico superficiale o la fognatura, ed in questo secondo caso si intende attraverso rete fognaria "acque nere" e non "acque bianche". Infatti la LR n. 43/1995, art. 14 comma 1 lettera b) specifica che per "acque bianche" si intendono le acque esclusivamente pluviali.*

In conclusione, l'intervento si ritiene compatibile con gli obiettivi del PTA. Unica condizione, rispetto all'attuale quadro normativo, è che l'immissione delle acque meteoriche dopo trattamento avvenga in corpo idrico superficiale o, previo eventuale parere EGA qualora previsto dal Proprio Regolamento, in fognatura (acque nere o miste) e non in una rete di sole "acque bianche".

Suolo. *No impatto significativo negativo sempre che siano osservate condizioni ambientali*
Confronto con nota del Settore Ecologia con nota IN/2021/15011 del 18/10/2021
Il proponente, sulla base dello Studio Preliminare Ambientale fornito, ritiene che non ci siano interferenze con la componente suolo essendo l'area pavimentata con sistema di raccolta e gestione di acque meteoriche. Tuttavia il sito in oggetto confina con la discarica di Molinetto asservita alle attività di messa in sicurezza del sito Ex Stoppani di Cogoleto, la cui gestione è attualmente attribuita dal Ministero al Commissario straordinario ex art 12 legge 44/2019. Si richiede di individuare modalità operative e gestionali da concordare con la struttura commissariale che consentano di non interferire con infrastrutture e sistemi di monitoraggio a servizio della discarica di Molinetto (piezometro e sistema raccolta acque di percolato).

Rumore. *No impatto significativo negativo*
Confronto con nota del Settore Ecologia con nota IN/2021/15011 del 18/10/2021
La valutazione dell'impatto acustico è stata condotta non effettuando una stima previsionale delle emissioni bensì mediante rilievi fonometrici eseguiti sul campo, in quanto le sorgenti emissive oggetto dello studio erano già presenti sul sito (impianto di betonaggio già esistente). Il tecnico dichiara inoltre di aver tenuto conto dei contributi sonori delle adiacenti attività produttive.
Visti gli esiti della valutazione non si ravvisano impatti negativi significativi purché vengano attivate le misure tecniche e gestionali di abbattimento del rumore che saranno individuate nel dettaglio nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

Paesaggio. *No impatto significativo negativo sempre che siano osservate condizioni ambientali*
Confronto con nota del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo con nota IN/2021/14852 del 14/10/2021
Riguardo agli approfondimenti richiesti con la nota PG/2021/265175 del 05/09/2021 i Settori competenti in materia di Tutela Paesaggio e Urbanistica hanno segnalato l'inadeguatezza della risposta fornita dal proponente, pertanto, in considerazione dell'obiettivo della mitigazione dell'attività nelle sue componenti fisiche sul territorio, esposto a viabilità pubblica con un'area sportiva nelle dirette prossimità, è necessario impartire le seguenti prescrizioni:

- *L'impianto deve essere dotato di nuove barriere vegetali di tipo perimetrale, da porre a dimora e mantenere nel tempo mediante adeguate e periodiche cure agronomiche, anche in prossimità o all'interno di ridotti spazi liberi da macchinari e manufatti, cosi da mascherare l'impatto visivo (ad esempio piante frugali di effetto schermante da definire con la Civica Amministrazione);*
- *Deve essere prevista una finitura cromatica neutra per le parti esterne del manufatto-ufficio.*

Rifiuti. *No impatto significativo negativo sempre che siano osservate condizioni ambientali*
Confronto con nota del Settore Rifiuti con nota IN/2021/14786 del 13/10/2021.
Data la presenza dell'impianto di betonaggio già citato, si segnala la necessità che i perimetri dei due impianti siano ben delimitati così da evitare commistioni tra le due attività.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Alla luce dell'istruttoria sopra svolta si ritiene che il progetto riferito alla "Realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (operazione R13 e R5) – Loc. Molinetto –Comune Cogoleto", proposto da S.T.I. Soluzioni Tecnologiche Internazionali SRL – Ovada, non debba essere assoggettato a procedimento di VIA regionale a condizione che vengano rispettate alcune condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D. Lgs. 152/2006, allo scopo di evitare o prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi:

Fase progettuale e autorizzativa:

- Devono essere individuate modalità operative e gestionali che consentano di non interferire con infrastrutture e sistemi di monitoraggio a servizio della discarica di Molinetto (piezometro e sistema raccolta acque di percolato);
- Devono essere attivate le misure tecniche e gestionali di abbattimento del rumore che saranno individuate nel dettaglio nell'ambito del procedimento autorizzativo;
- L'impianto deve essere dotato di nuove barriere vegetali di tipo perimetrale, da porre a dimora e mantenere nel tempo mediante adeguate e periodiche cure agronomiche, anche in prossimità o all'interno di ridotti spazi liberi da macchinari e manufatti, cosi da mascherare l'impatto visivo (ad esempio piante frugali di effetto schermante da definire con la Civica Amministrazione);
- Deve essere prevista una finitura cromatica neutra per le parti esterne del manufatto-ufficio;
- Deve essere effettuata la distinzione dei perimetri dei due impianti limitrofi (impianto di frantumazione e impianto di betonaggio) così da evitare commistioni tra le due attività;
- Le acque meteoriche dopo trattamento devono essere immesse in corpo idrico superficiale o, previo eventuale parere EGA qualora previsto dal Proprio Regolamento, in fognatura (acque nere o miste) e non in una rete di sole "acque bianche".

Fase a regime:

- Devono essere utilizzate, oltre alle bagnature e barriere naturali o antropiche lungo il perimetro dello stabilimento, anche il lavaggio delle ruote, sistemi di confinamento, abbattimento e coperture in particolare in presenza di materiali fini.

Identificativo atto: 2021-AM-6861

Area tematica: Territorio e Ambiente > Smaltimento Rifiuti ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Paola CARNEVALE		-	22-10-2021 11:52
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE		-	22-10-2021 11:51
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Elisa FURFARO		-	22-10-2021 11:45

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005